

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Bari, 16/3/1977

IL PRESIDENTE

Prot.

001007	16MAR.1977	
Col.	Classe	of asc.

Ill.mo  
Signor Presidente  
Consiglio Regionale Puglia  
S E D E

Si trasmettono, per i relativi adempimenti di competenza, ~~d.d.l.~~ "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione" e relazione.

*Verame*

Cordialmente

*L. J. J. J.*

*di Sasso*  
On. Prof. Giuseppe Sasso

*Giuseppe Sasso*

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

"INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI  
NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL  
PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE"

Relatore On. Prof. Giuseppe Sasso

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

RELAZIONE

IL PRESIDENTE

Il Consiglio Regionale, con voto unanime, nella seduta del 21/1 scorso ha approvato il d.d.l. "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione" .

Il Governo della Repubblica ha disposto il rinvio della predetta legge a nuovo esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, formulando una serie di osservazioni:

- 1°) "L'art. 14 della l.r. attribuisce, illegittimamente all'Assessore regionale la competenza circa il riconoscimento dei requisiti per la costituzione di associazioni di produttori agricoli zootecnico e circa l'eventuale revoca di detto riconoscimento, mentre tale potestà, ai sensi dell'art. 121 è riservata alla Giunta regionale quale organo esterno regionale!"

Il rilievo è fondato. L'art. 121 della Costituzione, nell'elencare gli organi della Regione, individua come tali il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente, qualificando la Giunta quale organo esecutivo della Regione.

Pertanto, si propone la seguente nuova formulazione dell'art. 14: "Il provvedimento del Presidente della Regione - emesso a seguito di conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura - che riconosce o nega l'esistenza dei requisiti, deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al TAR, nel termine di 30 giorni.

Qualora l'associazione etc. (va bene)

./...

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare il Presidente della Regione, a seguito di deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura corredata da richiesta del Comitato economico di cui al presente articolo, può revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle associazioni dei produttori agricolo-zootecnico è deliberato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza, etc.

2°) "Le questioni interregionali di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e al 2° comma dell'art. 4 non possono essere regolate unilateralmente; la validità di dette disposizioni è subordinata ad identica previsione legislativa di altre Regioni interessate alla quale pertanto occorre fare espresso riferimento".

Il rilievo appare del tutto infondato. La legge n. 306 determina la fissazione del prezzo interessante una zona ricadente nel territorio di più regioni alla competenza della Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona (Vedasi art. 11, comma 2°, legge 306). La legge pugliese non ha fatto altro che estrinserare tale principio, peraltro, come regola di comportamento proprio e non vincolante per altre regioni, di sentire le altre regioni interessate nella fattispecie che la zona di maggiore produzione appartenesse alla Puglia. Cosa c'è di illegittimo? Così stando le cose, si propone, per soli motivi di opportunità, di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 2 e il 2° comma dell'art. 4, anche in considerazione del fatto che ove si dovesse presentare il caso concreto di una zona di produzione interregionale l'ipotesi sarebbe sufficientemente regolata dalla legge statale.

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

3°) "Il perultimo comma del citato art. 4 non qualifica la maggioranza dei voti".

In merito è da riconoscersi che la previsione può essere migliorata individuando il numero minimo dei componenti della Commissione per la validità della seduta e la maggioranza dei voti dei presenti per le decisioni.

4°) "La disposizione del 2° comma dell'art. 12 non assicura la rappresentanza ponderale dell'interesse degli associati". Il rilievo è infondato. La previsione legislativa pugliese è fermamente ancorata all'art. 2 - 3° comma della legge 306- il quale parla di "voto pro-capite e di voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative .Illegittima sarebbe stata una previsione in cui si fosse attribuito a ciascun socio un numero di voti proporzionale al numero dei capi di bestiame o al latte prodotto.

5°) "Il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere sottoposto al preventivo parere della Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par. 3, del trattato di Roma; l'omissione di tale adempimento comporta la violazione del limite di rispetto degli obblighi internazionali dello Stato cui la Regione è tenuta. Comunque il Governo ha precisato che la legge in parola è stata trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri alla Commissione Comunitaria in adempimento del suddetto obbligo".

La Commissione in merito al rilievo ha ritenuto che la mancata sottoposizione al preventivo parere della Commissione CEE ai sensi dell'art. 93 - 3° par. del trattato di Roma è dovuta al fatto che la legge, essendo stata formulata in conformità alla legge nazionale, e quindi già sottoposta da parte dello Stato italiano al preventivo parere di cui al predetto art. 93, non fosse abbisognevole di un ulteriore

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 4 -

IL PRESIDENTE

In merito all'ultima osservazione, concernente la disposizione finanziaria - art. 17 d.d.l. regionale - tenuto conto che il predetto disegno fu formulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1976, si prende atto della nuova situazione e si procede all'adeguamento dell'articolo con la seguente modifica:

"Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge è istituito nel bilancio per l'esercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la denominazione "Contributi per l'incentivazione dell'associazionismo di produttori agricolo-di latte" il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, troverà copertura sui fondi rivenienti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 70, n. 281 e sue eventuali modificazioni".

Alla luce di quanto sopra esposto, si riporta il d.d.l. di che trattasi all'esame di questa Assemblea, auspicandone l'approvazione.

LEGGE REGIONALE

INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI  
NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO  
DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE

Legge regionale: "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

#### TITOLO I

Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

#### SEZIONE I Procedure

#### Art. 1 (Finalità)

In attuazione della legge 8/7/1975 n. 306 ed allo scopo di favorire l'associazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione è determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dell'art. 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle centrali del latte operanti in Puglia.

#### Art. 2 (Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione)

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, l'Assessore regionale all'agricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del Comitato economico, di cui al successivo art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai se

guenti artt. 6, 7 e 8.

Il Comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

Art. 3

(Pubblicazione accordo)

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vincolante per le parti contraenti.

Art. 4

(Mancato accordo)

Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una Commissione composta da :

- 1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;
- 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;
- 4) quattro rappresentanti dell'industria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2;
- 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
- 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno delle organizzazioni di cui al precedente n. 2 ed uno da quelle di cui a nn. 4 e 5.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

Per la validità delle sedute è richiesta in 1<sup>a</sup> convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in 2<sup>a</sup> convocazione la presenza di un terzo dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.

#### Art. 5

(Inizio annata agraria)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'inizio dell'annata agraria è fissato al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

### SEZIONE II Criteri Tecnici

#### Art. 6

(Prezzo di vendita del latte)

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è formato:

- a) da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo "standard merceologico minimo", di cui al successivo art. 7;
- b) da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualità del latte ed alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.

Art. 7  
(Standard merceologico minimo)

Gli standards merceologici minimi del latte sono così determinati, per specie:

bovina:	(densità a 20° C. 1,030 (grasso 3,20% (proteine 2,90%
bufalina:	(densità a 20° C. 1,031 (grasso 6,00% (proteine 3,50%
ovina:	(densità a 20° C. 1,035 (grasso 6,00% (proteine 5,20%
caprina:	(densità a 20° C. 1,030 (grasso 3,70% (proteine 3,50%

Sono fatte salve eventuali eccezionali modifiche conseguenti all'accordo fra le parti.

Art. 8  
(Percentuali di maggiorazione)

Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ed interesseranno:

- per il latte bovino
- il contenuto in grasso e quello in proteine, il valore batteriologico e le condizioni di miglioramento igienico-sanitarie del bestiame;
- per il latte bufalino, ovino e caprino
- il contenuto in grasso e quello in proteine.

Le percentuali come innanzi determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura, sulla base della tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 9  
(Analisi del latte)

La metodologia e la periodicità del prelievamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli Istituti

ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell'Assessorato regionale all'agricoltura, sulla base della tabella n.2 allegata alla presente legge.

Art. 10

(Periodicità della determinazione dei prezzi)

Il prezzo base del latte è determinato, per l'intera annata agraria, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione.

Su richiesta di una delle parti, detto prezzo potrà essere sottoposto a revisione semestrale, qualora si dovessero verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il bestiame e del lavoro, con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge.

TITOLO II

Delle Associazioni di produttori zootecnici

SEZIONE I

Dei produttori zootecnici

Art. 11

(Requisiti dei produttori agricolo-zootecnici)

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricolo-zootecnici gli imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di una impresa agricola, nella quale è esercitata un'attività zootecnica per la produzione del latte e che abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

SEZIONE II  
Delle Associazioni

Art. 12

(Requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo-zootecnici)

Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo-zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti;

- 1) avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;
- 2) essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione dell'imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- 3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
  - a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dell'associazione, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;
  - b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolare la vendita;
  - c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli Statuti devono prevedere che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo-zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Nella elezione degli organi direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli Statuti devono altresì garantire la pluralità di liste dei rispettivi candidati.

Gli Statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi, aventi i requisiti predetti con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a condizione che tengano apposita contabilità separata da quelle delle altre attività eventuali.

Qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli Enti ad essi aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo-zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti associati.

#### Art. 13

(Obblighi degli aderenti alle associazioni produttori agricolo-zootecnici)

- Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:
- 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
  - 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello Statuto;
  - 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
  - 4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;
  - 5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza della assemblea.

Art. 14

(Accertamento dei requisiti dell'Associazione produttori  
agricolo-zootecnici)

Il provvedimento del Presidente della Regione - emesso a seguito di conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dall'Assessore all'Agricoltura - che riconosce o nega l'esistenza dei requisiti, deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al TAR, nel termine di 30 giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare il Presidente della Regione, a seguito di deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, corredata da richiesta del Comitato economico di cui al successivo art. 16 della presente legge e del parere del Comitato di cui al presente articolo, può revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle associazioni dei produttori agricolo-zootecnici è deliberato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4, integrato dal Presidente della competente Commissione permanente del Consiglio o da un suo rappresentante.

Art. 15

(Spese di gestione delle Associazioni produttori agricolo-zootecnici)

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualità decrescente, sono concessi, nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali di attività approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla agricoltura, sentita la Commissione consiliare permanente competente.

Il contributo è concesso sino al 90% della spesa ammissibile nel primo anno, dell'80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunità Economica Europea.

#### Art. 16

##### (Costituzione del Comitato economico)

Ogni associazione dei produttori agricolo-zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all'assessorato regionale all'agricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del Comitato economico regionale.

I componenti del Comitato economico regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

L'insediamento del Comitato, che dura in carica 3 anni, è effettuato con la pubblicazione della sua composizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro 15 giorni dall'insediamento del Comitato, la associazione regionale allevatori, l'associazione nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la federazione regionale dei coltivatori diretti, l'Alleanza regionale contadini, l'Unione regionale dei Coltivatori Italiani, l'associazione produttori zootecnici di Puglia, devono segnalare ciascuna all'Assessorato regionale all'agricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere il Comitato economico regionale nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni Associazione produttori agricolo-zootecnici.

TITOLO III  
Disposizioni finanziarie e norme transitorie

ART. 17  
(Copertura finanziaria)

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge è istituito nel bilancio per l'esercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la denominazione "Contributi per la incentivazione dell'associazionismo di produttori agricoli di latte" il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, troverà copertura sui fondi rivenienti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sue eventuali modificazioni.

Art. 18  
(Norme transitorie)

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, l'Assessore regionale all'agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli artt. 6, 7 e 8, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 4.

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE DEL PREZZO BASE DI VENDITA DEL LATTE  
(art. 8)

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte alla produzione sono così determinate:

LATTE BOVINO:

- a) contenuto in grasso:  
0,7% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:  
1,50% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- c) valore batteriologico:  
4,0% sino a 500.000 batteri per ml.  
2,0% da 500.000 a 1.000.000 per ml.  
1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri per ml.
- d) condizioni igienico-sanitarie del bestiame:  
mastite: 2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml.  
1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

LATTE BUFALINO:

- a) contenuto in grasso:  
1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:  
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

LATTE OVINO:

- a) contenuto in grasso:  
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo
- b) contenuto in proteine:  
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

LATTE CAPRINO:

- a) contenuto in grasso:  
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo
- b) contenuto in proteine:  
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo

ANALISI DEL LATTE

(art. 9)

Le analisi del latte conferito agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa.

LABORATORI

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere effettuate a scelta delle Associazioni presso i seguenti laboratori:

A) PUBBLICI

- 1) Laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- 2) Istituti zooprofilattico sperimentale per la Puglia di Foggia;
- 3) Laboratori delle università;

B) PRIVATI

- 1) Laboratori delle associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero-caseari, previa intesa fra le parti interessate.

CONTROLLI

L'assessorato regionale all'agricoltura designerà un ente pubblico per il controllo sulla uniformità delle analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.

CAMPIONATURA

I campioni del latte conferito saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli ed utilizzatori.

La periodicità dei prelevamenti è la seguente:

- bovini e bufalini ogni 21 giorni
- ovini e caprini ogni 14 giorni

Tutte le spese relative al prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.

METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le analisi dei campioni di latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:

a) GRASSO

- 1- metodo volumetrico GARBER
- 2- metodo Milk-o-tester e similari sulfamettrici

b) PROTEINE

- 1- metodo all'amido nero
- 2- metodo all'arancio G
- 3- metodo al formolo

c) CARICA MICROBICA

metodi indiretti:

- 1- bleu di metilene
- 2- Resazzurrino (alizarina)

d) BASTITE

- 1- conta citologica
- 2- californian test